

Si può sempre chiedere al Tribunale di accertare una causa di scioglimento

Il Tribunale di Milano esamina le posizioni dei soggetti coinvolti nell'accertamento

/ Maurizio MEOLI

Il fatto che l'organo amministrativo di una società di capitali, in esito ad una propria valutazione, abbia escluso l'esistenza di una causa di scioglimento della società, non impedisce al Tribunale di valutare la situazione su **istanza di un socio** (ovvero di sindaci o di amministratori di minoranza). A precisarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del [19 aprile 2016](#).

Ai sensi dell'[art. 2485](#) c.c., gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente **responsabili** per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi. "Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'[art. 2484](#) c.c."

L'omissione degli amministratori di cui all'art. 2485 comma 2 c.c. – osserva innanzitutto il Tribunale di Milano – comprende sia il caso in cui questi non provvedano all'iscrizione nel Registro delle imprese **per disinteresse** o per mera inerzia, che quello in cui, preso in esame il tema, ed accertata l'esistenza di una causa di scioglimento, non provvedano poi alla relativa iscrizione. L'art. 2485 comma 2 c.c. individua nella suddetta omissione degli amministratori la condizione legittimante i soci (e gli altri soggetti menzionati) ad adire il Tribunale e come oggetto dell'obbligazione imposta agli amministratori il compimento degli "adempimenti di cui al precedente comma"; e non invece l'accertamento del verificarsi della causa di scioglimento.

Si prevede, cioè, un'obbligazione di risultato con oggetto l'iscrizione di una causa di scioglimento esistente, e non un'obbligazione di mezzi concernente una diligente valutazione dell'esistenza della causa di scioglimento. Questa ricostruzione appare concorde con la funzione della previsione normativa, che è quella di conseguire tempestivamente, anche attraverso un intervento dell'autorità giudiziaria, l'iscrizione della causa di scioglimento di una società di capitali ogniquale volta essa si sia oggettivamente verificata. Ciò a prescindere dall'accertamento da parte dell'organo di gestione, essendo **interesse dell'ordinamento** escludere l'operatività di società commerciali in stato di scioglimento; e sarebbe palesemente in contrasto con tale "ratio" ritenere precluso il ricorso alla dichiarazione giudiziale solo perché gli amministratori non hanno reputato esistente la causa di scioglimento.

In tale contesto, poi, gli amministratori presi in considerazione dal secondo comma dell'art. 2485 c.c. sono solo gli **amministratori "di minoranza"** che, in disaccordo con quelli di maggioranza, ritengano sussistente una causa di scioglimento. Essendo irrilevante il fatto che il disaccordo sia originato da un mancato accertamento dovuto ad inerzia o ad un'espressa diversità di valutazione (circostanze che, a maggior ragione, valgono per la legittimazione di sindaci e soci).

Seppure con qualche difficoltà, inoltre, appare possibile **distinguere** tra inerzia volontaria e rifiuto di procedere all'iscrizione di una causa di scioglimento. La prima, infatti, può essere cosciente e volontaria rispetto a sollecitazioni di terzi e, dunque, qualificarsi come rifiuto per fatti concludenti. La seconda, invece, è connotata da un rifiuto espresso, in ipotesi anche immotivato e capriccioso. Tuttavia, poco conta rispetto alle finalità del procedimento. E, comunque, anche l'omesso accertamento colposo di una causa di scioglimento può fondare la responsabilità degli amministratori ex art. 2485 comma 1 c.c., risultando anch'esso in contrasto con l'evidenziato interesse dell'ordinamento.

In ogni caso, l'omesso accertamento di una causa di scioglimento costituisce una **grave irregolarità** rilevante ex [art. 2409](#) c.c. e, rispetto ad esso, il Tribunale di Milano osserva come sarebbe singolare pervenire alla relativa iscrizione nel Registro delle imprese tramite un amministratore giudiziario; ferma restando la possibilità di un accertamento della causa di scioglimento in sede di giudizio di cognizione.

Sul presupposto della continuità aziendale si osserva come per valutarne la sussistenza non sia sufficiente rilevare eventi che la pongano in dubbio, occorrendo esaminare la capacità della società di dare una soluzione a tali problematiche, anche considerando l'atteggiamento di terzi (fornitori e finanziatori), così come di soggetti coinvolti nella *governance*, i cui comportamenti e le cui decisioni sono in **rapporto di causalità** con quegli eventi, e, in particolare, con la loro neutralizzazione o soluzione o sospensione prolungata.

Questo giudizio è svolto da amministratori, sindaci e revisori necessariamente "ex ante", ovvero nel momento della redazione del bilancio o del verificarsi di quegli eventi che fanno sorgere seri dubbi circa la sussistenza della continuità aziendale; ma quando il tema è portato all'attenzione dell'autorità giudiziaria, sono da prendere in considerazione anche **tutti gli eventi successivi** alla formazione di quel giudizio, purché correttamente allegati e provati, per valutarne l'esistenza al momento della decisione.